



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

Servizio IV: Attività produttive e Infrastrutture  
Cod. sito 4.13/2015/26

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

- Gabinetto

[ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it](mailto:ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it)

- Ufficio legislativo

[ufficio.legislativo@pec.mit.gov.it](mailto:ufficio.legislativo@pec.mit.gov.it)

ROMA

Al Ministero dell'economia e delle finanze

- Gabinetto

- [ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it](mailto:ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it)

- Ufficio legislativo

[legislativo.economia@pec.mef.gov.it](mailto:legislativo.economia@pec.mef.gov.it)

- Dipartimento RGS

[rgs.ragionieregenerale.coordinatione@pec.mef.gov.it](mailto:rgs.ragionieregenerale.coordinatione@pec.mef.gov.it)

ROMA

Al Presidente della Conferenza dei Presidenti  
delle Regioni e delle Province autonome

C/o CINSEDO

[conferenza@pec.regioni.it](mailto:conferenza@pec.regioni.it)

ROMA

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province  
autonome di Trento e Bolzano

(CSR pec lista 3)

LORO SEDI

Alla Regione Campania

Capofila per materia

[cap.gab@pec.regione.campania.it](mailto:cap.gab@pec.regione.campania.it)

[ufficio.roma@pec.regione.campania.it](mailto:ufficio.roma@pec.regione.campania.it)

NAPOLI

Alla Regione Lombardia

Capofila per materia

MILANO


e, p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
(Per interoperabilità)

- Al Segretario Generale

Cons. Paolo AQUILANTI

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
CSR 0005478 P-4.23.2.13  
del 15/12/2015



12935955



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

- Al Vice Segretario Generale  
Cons. Luigi FIORENTINO
  
- Commissario straordinario per la spending  
review  
On. Yoram Gutgeld
  
- Dipartimento per il coordinamento  
amministrativo

All'Autorità Nazionale anticorruzione  
[protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it)  
ROMA

Oggetto: Schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo alla determinazione delle categorie e soglie di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n.89.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso lo schema di DPCM indicato in oggetto, unitamente alla Relazione illustrativa, all'analisi dei Soggetti Aggregatori e alla delibera del Tavolo che individua le categorie e soglie di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n.89, al fine di acquisire l'intesa della Conferenza, segnalando l'urgenza della trattazione del punto.

Nel trasmettere i documenti citati (All.1-4), si comunica che il punto sarà iscritto alla prossima Seduta della Conferenza, già convocata per il 17 dicembre 2015.

Tutta la documentazione è disponibile sul sito: [www.statoregioni.it](http://www.statoregioni.it)

Il Direttore  
Cons. Antonio Napolitano



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

**DI CONCERTO**

## **con il Ministro dell'economia e delle finanze**

**VISTO** l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione, è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

**VISTO** l'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, previa intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, che svolgono attività di centrale di committenza, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi, con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda;

**VISTO** l'articolo 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, previa intesa con la Conferenza unificata, è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative;

**VISTO** l'articolo 9, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che - fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449, 450 e 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, oltre che dagli articoli 1, comma 7, 4, comma 3-quater e 15, comma 13, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione dal Fondo

per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi ai sensi del comma 9 del suddetto articolo 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi, nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni e gli enti regionali, oltre che i loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure;

**VISTO** l'articolo 9, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilasci il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dalla medesima disposizione, non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore;

**VISTO** l'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi relativi alle categorie e soglie da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3 della medesima disposizione, istituisce il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi, destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, prevedendo inoltre che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, siano stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse ad esso afferenti;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 2014, di attuazione dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che individua i requisiti per l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, di attuazione dell'articolo 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che istituisce il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e che ne stabilisce i compiti, le attività e le modalità operative;

**VISTO**, altresì, l'articolo 15 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, contenente la disciplina transitoria relativa all'espletamento delle funzioni del menzionato Tavolo tecnico;

**VISTO** l'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha soppresso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, trasferendone i compiti e le funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);

**VISTA** la deliberazione dell'Autorità nazionale anticorruzione 22 luglio 2015, n. 58, con la quale la predetta Autorità ha proceduto all'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23

giugno 2014, n. 89, dei soggetti in possesso dei requisiti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 2014, nonché dei soggetti individuati nel sopra menzionato articolo 9, comma 1;

**CONSIDERATA** la necessità di procedere all'individuazione delle categorie di beni e servizi, nonché delle soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni e gli enti regionali, oltre che i loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip S.p.A o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

**CONSIDERATA**, altresì, l'esigenza di definire le modalità di attuazione con le quali i soggetti sopracitati ricorrono a Consip o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle procedure di acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

**CONSIDERATA** l'opportunità di definire, in fase di avvio dell'attuazione di quanto disposto ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, una programmazione su base biennale relativa agli anni 2016 e 2017, che individui le categorie merceologiche e le relative soglie di obbligatorietà;

**CONSIDERATE** le analisi effettuate dal Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini dell'individuazione delle categorie merceologiche e delle relative soglie di obbligatorietà, contenute nella relazione trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. n. ... del ;

**VISTA** la deliberazione assunta in data 6 novembre 2015, con la quale il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori ha approvato, per gli anni 2016 e 2017, le categorie di beni e servizi e le relative soglie da proporre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89:

**SENTITA** l'Autorità nazionale anticorruzione ;

**ACQUISITA** l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del ;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Claudio De Vincenti, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri;

**D E C R E T A:**

**Art. 1**

**(Individuazione di categorie di beni e servizi e soglie)**

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'articolo 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per gli anni 2016 e 2017 sono individuate le seguenti categorie di beni e servizi e le relative soglie di obbligatorietà:

#	Categorie di beni e servizi	Soglie (€)
1	Farmaci	40.000
2	Vaccini	40.000
3	Stent	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
4	Ausili per incontinenza (ospedalieri e territoriali)	40.000
5	Protesi d'anca	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
6	Medicazioni generali	40.000
7	Defibrillatori	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali

#	Categorie di beni e servizi	Soglie (€)
8	Pace-maker	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
9	Aghi e siringhe	40.000
10	Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali	40.000
11	Servizi di pulizia per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale	40.000
12	Servizi di ristorazione per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale	40.000
13	Servizi di lavanderia per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale	40.000
14	Servizi di smaltimento rifiuti sanitari	40.000
15	Vigilanza armata	40.000
16	Facility management immobili	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
17	Pulizia immobili	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
18	Guardiania	40.000

#	Categorie di beni e servizi	Soglie (€)
19	Manutenzione immobili e impianti	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali

2. Le soglie indicate al presente articolo sono da intendersi come importo massimo annuo, a base d'asta, negoziabile autonomamente per ciascuna categoria merceologica da parte delle singole amministrazioni, così come individuate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.
3. Per le categorie di beni e servizi individuate dal presente articolo l'Anac non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore, dalla data di attivazione del contratto aggiudicato secondo quanto previsto al successivo articolo 2.
4. Con riferimento alle categorie merceologiche sopra individuate con i numeri 15, 16, 17, 18 e 19, si intende che le stesse possono essere rese disponibili alternativamente sia in forma aggregata sia in forma singola.

## Art. 2

### (Modalità attuative)

1. L'individuazione dei soggetti aggregatori responsabili delle iniziative di cui al precedente articolo 1, con riferimento alle categorie merceologiche e alle relative soglie di obbligatorietà ivi indicate, nonché l'individuazione dei soggetti per i quali le menzionate iniziative vengono svolte, è effettuata nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, sulla base di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, di attuazione dell'articolo 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
2. Ai fini di quanto previsto nel precedente comma 1, nell'apposita sezione "Soggetti aggregatori" del portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) è reso disponibile l'elenco delle iniziative di cui ciascun soggetto aggregatore è responsabile, comprensivo delle tempistiche e del relativo stato di avanzamento. Le modalità operative inerenti la pubblicazione di tali dati e informazioni nella sezione del portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) sono definite sulla base di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, di



attuazione dell'articolo 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

### **Art. 3**

#### **(Entrata in vigore)**

1. Gli obblighi di cui al presente decreto decorrono, per le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché per le regioni e gli enti regionali, oltre che i loro consorzi e associazioni, e per gli enti del servizio sanitario nazionale, dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana; per le restanti amministrazioni, dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del medesimo.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

**p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**  
**IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO**  
**(prof. Claudio De Vincenti)**

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in commento è diretto a dare attuazione all'articolo 9, comma 3 del D.L. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale stabilisce quanto segue: "Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449, 450 e 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 7, all'articolo 4, comma 3-quater e all'articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure. Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, individuate le relative modalità di attuazione."

2. La finalità del decreto è quella di aumentare la quota di spesa pubblica gestita attraverso i soggetti aggregatori con l'obiettivo di garantire la riduzione dei prezzi legata all'aggregazione della domanda, la qualità dei beni e servizi acquistati, l'individuazione di strategie di gara innovative, la realizzazione di approfondite analisi di mercato, l'utilizzo di strumenti di *e-procurement* e la riduzione del contenzioso attraverso il presidio dell'intero processo di acquisto da parte di strutture competenti dedicate.

Ulteriore obiettivo del DPCM è quello di incentivare forme di collaborazione tra soggetti aggregatori così da presidiare con maggiore efficacia il cambiamento strutturale sul tema degli acquisti del sistema paese.

3. Il provvedimento in oggetto consta di tre articoli.

4. L'articolo 1, comma 1 del DPCM reca l'elenco dei beni e dei servizi e delle relative soglie di obbligatorietà.

Segue una sintesi dei dati e dei criteri sulla base dei quali il Tavolo dei Soggetti Aggregatori ha individuato le categorie merceologiche oggetto del decreto (elencate nella tabella che segue).

Nello specifico, sono stati oggetto di analisi: **(1)** i dati forniti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC") relativi al valore economico e al numero delle iniziative di gare bandite dalle pubbliche amministrazioni nel biennio 2013 - 2014 e **(2)** l'elenco delle categorie merceologiche:

- (i) presidiate dai soggetti aggregatori nel triennio 2012 - 2014 (elemento storico);
- (ii) proposte dei soggetti aggregatori di cui al comma 2, art. 9, D.L. n. 66/2014, con la specifica finalità di consentire ai Soggetti Aggregatori in fase di start-up (e, quindi, in fase di avvio del processo di gestione di alcune merceologie) di realizzare gli interventi individuati; e

(iii) proposte dal c.d. tavolo della salute istituito presso la Direzione Generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute.

Tenendo conto dei dati dianzi citati, il Tavolo dei Soggetti Aggregatori ha elaborato i criteri di seguito elencati in applicazione dei quali sono state individuate le categorie merceologiche riportate in tabella:

- a) alto valore di spesa della categoria merceologica;
- b) caratteristiche delle categorie tali da consentire una gestione in forma aggregata (livello di aggregabilità);
- c) carattere di innovatività;
- d) idoneità ad essere oggetto di forme contrattuali quali convenzioni o accordi quadro;
- e) gestibilità delle categorie merceologiche da parte dei Soggetti Aggregatori in fase di start-up.

Quanto alla individuazione delle soglie (quale secondo elemento di obbligatorietà), si segnala che sono stati adottati gli importi previsti da normative preesistenti, segnatamente:

- **Soglia comunitaria**, con riguardo alle categorie merceologiche che necessitano di garantire autonomia alle amministrazioni per permettere la sperimentazione di prodotti particolarmente innovativi ovvero per far fronte a specifiche esigenze, anche con particolare riferimento alle merceologie di spesa specifica sanitaria;
- **Importo di 40.000 €** con riguardo a tutte le altre merceologie. Nella scelta della soglia in oggetto si è tenuto conto della circostanza che, al di sotto della stessa, le amministrazioni possono richiedere all'ANAC gli "SmartCig" (Codice Identificati Gara in modalità semplificata o carnet di CIG) utilizzabili **(i)** per contratti di servizi e forniture di importo inferiore, appunto, a € 40.000, affidati a norma dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ("Codice dei contratti pubblici") ossia mediante affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; e **(ii)** per contratti esclusi in tutto o in parte dell'applicazione del Codice.

Di seguito l'elenco delle categorie merceologiche e delle soglie contenute nel DPCM risultato delle considerazioni sopra sintetizzate:

MERCEOLOGIA	SOGLIA
<b>Spesa specifica sanitaria</b>	
<b>BENI</b>	
1 Farmaci	40.000
2 Vaccini	40.000
3 Stent	Soglia comunitaria
4 Ausili per incontinenza (ospedalieri e territoriali)	40.000
5 Protesi d'anca	Soglia comunitaria
6 Medicazioni generali	40.000
7 Defibrillatori	Soglia comunitaria
8 Pace-maker	Soglia comunitaria
9 Aghi e siringhe	40.000

## SERVIZI

10	Servizi Integrati per gestione apparecchiature elettromedicali	40.000
11	Servizi di Pulizia per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale	40.000
12	Servizi di Ristorazione per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale	40.000
13	Servizi di Lavanderia per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale	40.000
14	Servizi di Smaltimento rifiuti sanitari	40.000
<b>Spesa comune</b>		
15	Vigilanza Armata	40.000
16	Facility management immobili	Soglia comunitaria
17	Pulizia immobili	Soglia comunitaria
18	Guardiania	40.000
19	Manutenzione immobili e impianti	Soglia comunitaria

Al comma 2 dell'art. 1 del DPCM si precisa che le soglie indicate nella tabella devono essere considerate come importo massimo annuo, a base d'asta, negoziabile autonomamente, per ciascuna categoria merceologica, da parte delle singole amministrazioni, così come individuate all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

Il comma 3 dell'art. 1 del DPCM dispone che, per le categorie di beni e servizi individuate in tabella, l'ANAC non rilascia il CIG alle stazioni appaltanti che non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore dalla data di attivazione del contratto aggiudicato secondo quanto previsto all'articolo 2 del DPCM.

Il comma 4 dell'art. 1 del DPCM precisa che le categorie merceologiche sopra individuate con i numeri, 15, 16, 17, 18 e 19 possono essere rese disponibili alternativamente sia in forma aggregata, con un'unica gara che può ricomprendere due o più delle predette categorie, che in forma singola con una gara dedicata alla categoria di riferimento.

5. L'articolo 2 del DPCM disciplina le modalità di attuazione.

In particolare, il comma 1 dell'art 2 del DPCM rimette al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori il compito di individuare:

- i soggetti aggregatori responsabili delle iniziative di cui all'articolo 1 del DPCM, relativamente alle categorie merceologiche ed alle soglie di obbligatorietà ivi indicate;
- i soggetti per i quali le dette iniziative vengono svolte.

Il comma 2 dell'art 2 del DPCM al primo periodo indica il portale ove viene reso disponibile l'elenco delle iniziative di cui ciascun soggetto aggregatore è responsabile. Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 2 del DPCM rinvia al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14

novembre 2014, la definizione delle modalità operative relative alla pubblicazione dei suddetti dati e informazioni nella sezione “Soggetti aggregatori” del portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

6. Infine, l'articolo 3 del DPCM (rubricato “entrata in vigore”) precisa che gli obblighi previsti dal decreto decorrono dalla pubblicazione del medesimo nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana per le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché per le regioni e gli enti regionali, oltre che i loro consorzi e associazioni, e per gli enti del servizio sanitario nazionale, mentre, per le restanti amministrazioni, decorrono dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del medesimo.

Tale provvedimento sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

**Analisi del Tavolo Soggetti Aggregatori ai fini dell'individuazione categorie merceologiche e soglie per la predisposizione del DPCM comma 3 art. 9 DL 66/2014**

Lo schema di decreto è diretto a dare attuazione all'articolo 9, comma 3 del DL 66/2014 il quale stabilisce quanto segue: "Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449, 450 e 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 7, all'articolo 4, comma 3-quater e all'articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure. Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, individuate le relative modalità di attuazione. E' comunque fatta salva la possibilità di acquisire, mediante procedura di evidenza pubblica, beni e servizi, qualora i relativi prezzi siano inferiori a quelli emersi dalle gare Consip e dei soggetti aggregatori".

La finalità del decreto è quella di aumentare la quota di spesa pubblica gestita attraverso i soggetti aggregatori. Obiettivo è anche quello di garantire la riduzione dei prezzi legata all'aggregazione della domanda, la qualità dei beni e servizi acquistati, l'individuazione di strategie di gara innovative, la realizzazione di approfondite analisi di mercato, l'utilizzo di strumenti di e-procurement e la riduzione del contenzioso attraverso il presidio dell'intero processo di acquisto da parte di strutture competenti dedicate.

Al fine di individuare le merceologie oggetto del DPCM sono stati presi in considerazione elementi finalizzati a:

- a) Presidiare merceologie ad alto valore di spesa;
- b) Garantire un presidio crescente ed omogeneo su base territoriale, da parte dei Soggetti Aggregatori, di merceologie gestibili in forma aggregata;
- c) Promuovere interventi specifici su merceologie complesse e/o con forte carattere di innovatività.



Per quanto riguarda, invece, la relativa individuazione delle soglie si è deciso di utilizzare importi riconducibili a normative preesistenti, nello specifico:

- **Soglia comunitaria** per quelle merceologie che necessitano di garantire autonomia alle amministrazioni per permettere la sperimentazione di prodotti particolarmente innovativi ovvero per far fronte a specifiche esigenze, anche con particolare riferimento alle merceologie di spesa specifica sanitaria;
- **40.000 €** per tutte le altre merceologie, anche in considerazione del fatto che al di sotto di tale soglia le amministrazioni possono richiedere all'ANAC gli "SmartCig" (CIG in modalità semplificata o carnet di CIG) utilizzabili per contratti di servizi e forniture di importo inferiore, appunto, a € 40.000, affidati ai sensi dell'art. 125 del Codice ossia mediante affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento - e contratti esclusi in tutto o in parte dell'applicazione del Codice. Alla luce di questa modalità di gestione del CIG, una soglia più bassa potrebbe rendere molto complesso per ANAC non rilasciare il CIG come previsto dal comma 3 art. 9 del DL 66/2014.

In considerazione del fatto che si tratta della fase di avvio del processo di gestione da parte Soggetti Aggregatori di alcune merceologie si è individuato un elenco che porti ad una programmazione gestibile nel corso del biennio 2016-2017, così da permettere anche ai Soggetti Aggregatori in fase di start-up di realizzare gli interventi individuati.

Ulteriore obiettivo strategico del presente provvedimento è quello di incentivare forme di collaborazione tra soggetti aggregatori così da presidiare con maggiore efficacia il cambiamento strutturale sul tema degli acquisti del sistema paese.

Alla luce di quanto sopra il Tavolo dei Soggetti Aggregatori ha operato la scelta come di seguito riportato.

Per le categorie merceologiche relative alla spesa specifica sanitaria il Tavolo dei Soggetti Aggregatori si è avvalso della collaborazione del Tavolo della Salute, istituito presso il Ministero della Salute, Direzione Generale della programmazione sanitaria, il quale ha operato una analisi preliminare finalizzata alla classificazione omogenea dei beni e dei servizi, nonché un approfondimento del mercato della fornitura con particolare attenzione ai dispositivi medici. I principali driver per la selezione delle categorie merceologiche ritenute più idonee alle finalità del DPCM sono stati:

- incidenza della spesa per categoria merceologica, assegnando priorità elevata alle categorie "alto spendenti";
- standardizzabilità dei prodotti intesa come la numerosità nella categoria definita di prodotti con caratteristiche fisico tecniche similari, valutando prioritarie le categorie con un numero contenuto di prodotti dalle caratteristiche diverse;
- specificità intesa come la numerosità degli utilizzatori dei beni ricompresi nella categoria definita, assegnando priorità elevata alle categorie altamente specifiche contraddistinte da un numero ristretto di utilizzatori.

Ad integrazione delle valutazioni di cui sopra, sono state considerate le esperienze maturate in materia di centralizzazione della spesa sanitaria dai Soggetti Aggregatori di cui al comma 1, Art 9, DL n.66/2014.

Per le categorie merceologiche relative alla spesa comune il Tavolo dei Soggetti Aggregatori ha operato tenendo conto dei seguenti elementi:

1. analisi della spesa, eseguita su dati forniti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC"), relativa al valore economico e al numero delle iniziative di gare bandite dalle pubbliche amministrazioni nel biennio 2013 – 2014;
2. iniziative merceologiche presidiate dai Soggetti Aggregatori nel triennio 2012 – 2014 attraverso la rilevazione di schede informative mirate ad:
  - monitorare le attività svolte nel triennio 2012-2014 in termini di valore delle iniziative bandite, spesa gestita, principali procedure di acquisto svolte;
  - indentificare la struttura dei Soggetti Aggregatori in termini di qualificazione giuridica, riferimenti normativi, descrizione della struttura, numero di risorse, modello di finanziamento;
  - rilevare gli ambiti di intervento principali e le modalità operative.
3. proposte presentate dai Soggetti Aggregatori di cui al comma 2, art. 9, D.L. n 66/2014, con la specifica finalità di dare evidenza delle categorie merceologiche che potrebbero essere gestite dagli stessi in forza dell'esperienza maturata quale stazione appaltante nonché di alcune tipologie che, seppur non affrontate in passato, potrebbero essere gestite con il supporto o forme di avalimento da parte di altri Soggetti Aggregatori.

Alla luce delle suddette considerazioni è emerso il seguente elenco:

MERCEOLOGIA	SOGLIA
<b>Spesa specifica sanitaria</b>	
<b>BENI</b>	
1 Farmaci	40.000
2 Vaccini	40.000
3 Stent	Soglia comunitaria
4 Ausili per incontinenza (ospedalieri e territoriali)	40.000
5 Protesi d'anca	Soglia comunitaria
6 Medicazioni generali	40.000
7 Defibrillatori	Soglia comunitaria
8 Pace-maker	Soglia comunitaria
9 Aghi e siringhe	40.000
<b>SERVIZI</b>	
10 Integrati per gestione apparecchiature elettromedicali	40.000
11 Pulizia per il SSN	40.000
12 Ristorazione	40.000
13 Lavanderia	40.000



14	Smaltimento rifiuti sanitari	40.000
<b>Spesa comune</b>		
15	Vigilanza Armata	40.000
16	Facility management immobili	Soglia comunitaria
17	Pulizia immobili	Soglia comunitaria
18	Guardiania	40.000
19	Manutenzione immobili e impianti	Soglia comunitaria

10

**IL TAVOLO TECNICO DEI SOGGETTI AGGREGATORI COORDINATO E PRESIDUTO DAL  
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**VISTO** l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

**VISTO** l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, previa intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda;

**VISTO** l'articolo 9 comma 2, terzo periodo, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative;

**VISTO** l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che fermo quanto previsto dall'art. 1, commi 449, 450 e 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'articolo 1 comma 7, dall'articolo 4 comma 3 quater e dall'articolo 15 comma 13 lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 - con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione dal Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi ai sensi del comma 9 del suddetto articolo 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure e che per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore;

**VISTO** l'articolo 9 comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi relativi alle categorie e soglie da individuarsi con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3 del citato articolo 9, istituisce il Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi destinato al finanziamento delle attività

svolte dai soggetti aggregatori, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 prevedendo che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2014 di attuazione dell'articolo 9 comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che individua i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2014 di attuazione dell'articolo 9 comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che istituisce il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e che ne stabilisce i compiti, le attività e le modalità operative;

**VISTA** la deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015 con la quale l'Autorità ha proceduto all'iscrizione nell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2014, nonché dei soggetti facenti parte dell'elenco ai sensi dell'articolo 9 comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;

**VISTO** l'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, con legge 11 agosto 2014, n. 114, che sopprime l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, trasferendone i compiti e le funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);

**CONSIDERATA** la necessità di procedere all'individuazione delle categorie di beni e servizi nonché delle soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, nonché le regioni, gli enti regionali, nonché loro consorzi e associazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A o agli altri soggetti aggregatori, ai sensi dell'art. 9, comma 3 del decreto legge n. 66/2014;

**CONSIDERATE** le analisi effettuate dal Comitato Guida e dal Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'art. 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2014, ai fini dell'individuazione delle categorie merceologiche e delle soglie di obbligatorietà;

**VISTO** il comma 6 dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2014, che prevede che "entro il 15 dicembre di ogni anno, il Tavolo tecnico approva, a maggioranza, il piano integrato comprensivo delle informazioni di cui al precedente comma. Contestualmente il comitato guida predisponde una relazione contenente le analisi ed il relativo piano delle procedure di acquisto aggregato inerenti le categorie di beni e servizi nonché le soglie di cui al comma 3 dell'art. 9 del citato decreto-legge n. 66 del 2014, e la invia alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 3 dell'art. 9 da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno";

**VISTO** il comma 1, lettera a), dell'art. 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2014, che prevede, per gli anni 2014 e 2015, che il Tavolo tecnico individui le categorie merceologiche e le relative soglie di obbligatorietà da inserire nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 dell'art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014;

**VISTO** il comma 3 dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2014, che prevede che le riunioni del Tavolo si intendono validamente costituite qualora sia presente la maggioranza dei componenti, che le decisioni del Tavolo sono assunte a maggioranza dei presenti e che in caso di parità prevale il voto del presidente;

SU PROPOSTA del Comitato Guida;

**DELIBERA**

di approvare, all'unanimità dei presenti, per gli anni 2016 e 2017, le seguenti categorie di beni e servizi e le relative soglie da proporre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89:

#	Categorie di beni e servizi	Soglie (€)
1	Farmaci	40.000
2	Vaccini	40.000
3	Stent	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
4	Ausili per incontinenza (ospedalieri e territoriali)	40.000
5	Protesi d'anca	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
6	Medicazioni generali	40.000
7	Defibrillatori	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
8	Pace-maker	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
9	Aghi e siringhe	40.000
10	Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali	40.000
11	Servizi di pulizia per gli Enti del Servizio Sanitario	40.000

	Nazionale	
12	Servizi di ristorazione per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale	40.000
13	Servizi di lavanderia per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale	40.000
14	Servizi di smaltimento rifiuti sanitari	40.000
15	Vigilanza armata	40.000
16	Facility management immobili	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
17	Pulizia immobili	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali
18	Guardiana	40.000
19	Manutenzione immobili e impianti	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali

Con riferimento alle categorie merceologiche sopra individuate con i numeri 15, 16, 17, 18 e 19 si intende che le stesse possono essere rese disponibili alternativamente sia in forma aggregata sia in forma singola.

Roma, 6 novembre 2015

Il Presidente

Cons. Luigi Ferrara



Il Segretario

Dott.ssa Susanna La Cecilia

